



AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI FERRARA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI**

Approvato con Delibera n. 3/2009 del 17/03/2009

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 - DEFINIZIONI	4
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
ART. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI ...	8
TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	9
ART. 6 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	9
ART. 7 - NORME DI ESCLUSIONE	9
ART. 8 - LIMITI QUALITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE	9
ART. 9 - LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE.....	11
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INTERNI E OBBLIGHI DI CONFERIMENTO	11
ART. 10 - AMBITO DI APPLICAZIONE DISPOSIZIONI RELATIVE I SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI.....	11
ART. 11 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO	11
ART. 12 - COMPETENZE DEL GESTORE	12
ART. 13 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI ED ALLESTIMENTO DELLE PIAZZOLE	12
ART. 14 - NORME GENERALI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	14
ART. 14 BIS - NORME SPECIFICHE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTENITORI	15
ART. 15 - USI VIETATI DEI CONTENITORI	17
ART. 16 - CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI URBANI DA POTATURA, SFALCIO, GIARDINI E SIMILI	17
ART. 17 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI E DI ALTRI RIFIUTI CIMITERIALI.	17
ART. 18 - TRASPORTO	18
ART. 19 - MODALITÀ DI PESATURA DEI RIFIUTI RACCOLTI	18
ART. 20 - SMALTIMENTO FINALE.....	18
TITOLO IV - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ NECESSARIE PER ASSICURARE L'IDONEITÀ DEL RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO FINALE.....	19
ART. 21 - COMPETENZE DEL GESTORE	19
ART. 22 - FINALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	19
ART. 23 - INDIRIZZI GENERALI	20
ART. 24 - RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI.....	20
ART. 24 BIS - PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL' ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA	20
ART. 25 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	21
ART. 26 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	21
ART. 27 - STAZIONI ECOLOGICHE.....	22
ART. 28 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	24
ART. 29 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	25
ART. 30 - OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	25
ART. 31 - OBBLIGHI DEI RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI OLI MINERALI	26
ART. 31 BIS - OBBLIGHI A CARICO DI RIVENDITORI AL DETTAGLIO E DI ACQUIRENTI IN ORDINE ALLE BATTERIE PER VEICOLI	26
ART. 32 - INCENTIVI.....	26
ART. 33 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO.....	27
ART. 33 BIS - COOPERATIVE SOCIALI	27
ART. 34 - PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI	27
ART. 35 - CONDIZIONI OPERATIVE	28
TITOLO V - DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA.....	28
ART. 36 - AMBITO DI APPLICAZIONE	28
ART. 37 - OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI RACCOLTA.	28

ART. 38 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ALL'ESTERNO DELL'AREA DI RACCOLTA	28
TITOLO VI	29
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	29
ART. 39 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	29
ART. 40 - CRITERI ED AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	29
ART. 41 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	30
ART. 42 - INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI	30
ART. 43 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI.....	30
ART. 44 - PULIZIA DI AREE RECINTATE DI USO PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI	31
ART. 45 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI.....	31
ART. 46 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	31
ART. 47 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	31
ART. 48 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE	32
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....	32
ART. 50 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	32
ART. 51 - PULIZIA DEI MERCATI	32
ART. 52 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E OSTELLI	32
ART. 53 - PULIZIA DEI TERRENI	33
ART. 54 - OBBLIGHI DEL COMUNE E DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA	33
ART. 55 - AREE DI SOSTA PER NOMADI	33
ART. 56 - DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI.	33
TITOLO VII - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	34
ART. 57 - REGIME SANZIONATORIO E CONTROLLI	34
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	34
ART. 58 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.....	34
ART. 59 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI.....	34
ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE	34
ART. 61 - ORDINANZA.....	34

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento adottato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara - nel seguito denominata Agenzia - ai sensi del combinato disposto dell'art. 198 comma 2 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i), e dell'art. 6 comma 1 della Legge regionale 25/99 e s.m.i disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale di Ferrara - nel seguito denominato ATO 6.

Il Servizio Pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. n. 25 del 6 settembre 1999 e s.m.i., comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero ed allo smaltimento.

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è svolta in regime di privativa nelle forme previste di legge, con le modalità di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti speciali che risultino assimilati agli urbani ai sensi del successivo Titolo II;
- determinare il perseguimento degli obiettivi indicati al punto 2 dell'articolo 198 (*Competenze dei Comuni*) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura o provenienza;
- perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, definiti dalla normativa Comunitaria e Nazionale;
- Rispettare la seguente gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti medesimi:
 - a) prevenzione
 - b) preparazione per il riutilizzo
 - c) riciclaggio
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
 - e) smaltimento
- determinare il perseguimento degli obiettivi, relativamente alla raccolta differenziata, definiti dalla normativa Nazionale e Regionale .

In particolare il presente Regolamento in osservanza del comma 4 dell'art. 14 della L.R. n° 27 del 12/7/1994 si applica alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 14 della stessa.

Art. 2 - Campo di applicazione

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, e assimilati entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.

Art. 3 - Definizioni

Oltre alle definizioni stabilite ai sensi di legge, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, ai sensi delle *“Linee guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione*

economico-tariffaria” pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 112, parte seconda, del 15 dicembre 1995, sono considerate “*stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta*” le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti.

Tali aree sono identificabili con i centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato di cui all’art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Ai fini del presente Regolamento vengono definiti:

a) rifiuti urbani interni:

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui sopra, assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo Titolo II del presente Regolamento;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini e parchi ed aree cimiteriali;
- i rifiuti sanitari e cimiteriali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del DPR n. 254 del 15/7/2003.

b) rifiuti urbani esterni:

- i rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi e dei corsi d’acqua;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

A) Rifiuti Urbani

Ai sensi dell’art. 184 del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

In particolare, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si individuano inoltre:

1. Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
2. Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme

organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti. Sono ricompresi anche gli scarti di demolizioni di cui al codice CER 170107, prodotti direttamente dall'occupante l'abitazione e purché conferiti direttamente dal medesimo, nei modi indicati dal Gestore (alle stazioni attrezzate o, eventualmente, per servizio su chiamata) per un quantitativo comunque non eccedente 1 metro cubo.

3. Rifiuti urbani pericolosi:

- batterie e accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio (es. batterie di auto);
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. lampade neon);
- apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC (clorofluorocarburi) (es. frigoriferi e congelatori);
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. TV e monitors);
- lampade;
- oli e grassi diversi da quelli commestibili (es. oli di autoveicoli);
- prodotti e relativi contenitori, con riferimento a quelli a pressione (es. bombolette spray), etichettati e non (con simbolo "T"- tossico-, "F" - infiammabile-, "X" - irritante-, "Xn" -nocivo-, "C" - corrosivo-);
- siringhe abbandonate sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

I rifiuti sopra elencati sono evidenziati con asterisco nell'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche intitolato "Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CE del 3 maggio 2000 (direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002)" e devono essere di esclusiva provenienza domestica.

Vengono inoltre considerati R.U.P.:

- pile esaurite
- farmaci scaduti

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.

4. Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.
5. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
6. Rifiuti speciali assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello domestico, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 9 del presente regolamento, come previsto dall'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003, art. 2, lett. g), (rifiuti sanitari).

B) Rifiuti Speciali:

Sono rifiuti speciali:

1. Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
2. Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Rifiuti da lavorazioni industriali;
4. Rifiuti da lavorazioni artigianali;
5. Rifiuti da attività commerciali;
6. Rifiuti da attività di servizio;
7. Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
8. Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
9. Macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
10. Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
11. Combustibile derivato da rifiuti;

C) Rifiuti Pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

D) Rifiuti Speciali Assimilabili

In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) relativamente all'individuazione dei rifiuti non pericolosi diversi dagli urbani ammessi allo smaltimento in discarica e dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs n. 36 del 13/1/2003 relativamente ai criteri di ammissione in discarica, si intendono assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento i seguenti rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione -privati delle sorgenti luminose- PED e altro) di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185 *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*);
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;

Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5 - Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti

A. Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni è svolta nelle forme previste dall'art. 113 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L), e successive modifiche ed integrazioni. Il Gestore del servizio, svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti urbani:

1. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti;
2. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti;
3. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
4. Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;
5. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo titolo II del presente Regolamento anche attraverso particolari

articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;

6. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;

7. Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

B. Simbologia della raccolta differenziata

E' obbligatorio l'utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 7-11-1995, pubblicata sul BUR n. 179 del 15-12-1995, quale simbolo grafico che caratterizza, a livello visivo, la raccolta differenziata. Il logo di cui sopra verrà posto su tutti i contenitori per la raccolta differenziata nonché sulla segnaletica e sui cartelli delle stazioni ecologiche.

TITOLO II - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 6 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che rispondono alle caratteristiche di assimilabilità stabilite sulla base dei criteri previsti dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra da parte dello Stato, si intendono assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi aventi le caratteristiche qualitative e quantitative stabilite nei successivi artt. 8 e 9. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani comporta:

- l'applicazione della tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i alle superfici di produzione di tali rifiuti secondo il relativo regolamento;
- la garanzia, senza ulteriori oneri a carico del produttore, dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali del soggetto Gestore.

Art. 7 - Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi prodotti all'esterno dell'area di raccolta definita dal successivo art. 11.

Non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta o smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione producano eccessive quantità di percolato;
- prodotti fortemente maleodoranti;
- pneumatici;
- rifiuti provenienti da demolizioni o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche di cui all'art. 4, lettera a, punto 2 del presente Regolamento

Art. 8 - Limiti qualitativi per l'assimilazione

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, secondo i seguenti criteri qualitativi:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni, esclusi i pneumatici
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni) e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi elastici e simili, ad esclusione di lane di vetro e di roccia;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione -privati delle sorgenti luminose-PED e altro) di cui all' Allegato 1 al Decreto 25 Settembre 2007, n. 185 *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*);
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,.....) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;

Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9 - Limiti quantitativi per l'assimilazione

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 7 provenienti da locali dove si svolgono attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$\text{superficie} \times Kd$$

dove per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è il coefficiente di produzione dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità col metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158.

In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

Nei comuni in cui non sia stata ancora applicato il regime tariffario di cui al D.P.R. 27/04/99 n. 158 sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente art. 8 che siano quantitativamente compatibili con la capacità organizzativa del servizio pubblico.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INTERNI E OBBLIGHI DI CONFERIMENTO

Art. 10 - Ambito di applicazione disposizioni relative i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 11 - Area di espletamento del servizio pubblico

I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani speciali assimilati interni ed assimilati sono definiti dall'Agenzia di Ambito nel Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del servizio e gettito globale della tariffa.

Il servizio è garantito in regime di privativa a tutto il territorio comunale entro i perimetri stabiliti nella Convenzione stipulata fra l'Agenzia ed il Gestore ovvero:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
- b) a tutti i centri frazionali;
- c) a tutti i nuclei abitativi sparsi come definiti nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione di affidamento al Gestore.

Eventuali modificazioni dei perimetri di raccolta stabiliti, dovranno essere adottate dall'Agazia previo accordo con il Gestore.

Art. 12 - Competenze del Gestore

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati costituisce precipua competenza del Gestore del servizio, che dovrà attenersi al contenuto della Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l'Agazia di Ambito ed il Gestore, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 25/99, dalla L.R. n. 10/08 e dal Disciplinare Tecnico che ne forma parte integrante. In tal senso il Gestore:

- A. provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - frazione umida e frazione secca;
 - rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti speciali assimilati;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti recuperabili.
- B. determina, in accordo con l'Agazia e con il Comune interessato, le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- C. stabilisce l'ubicazione dei contenitori e gli orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- D. assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
- E. promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
- F. promuove e organizza servizi di raccolta integrativi all'esterno dei perimetri di raccolta definiti dal precedente art. 11, compatibilmente con le conseguenze tariffarie dei relativi costi di gestione.

Art. 13 - Collocazione dei contenitori ed allestimento delle piazzole

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani domestici ed i rifiuti speciali assimilati relativamente all'area urbana devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura del Gestore in accordo con l'Agazia e la competente autorità comunale e tenuto conto del Disciplinare Tecnico facente parte integrante della Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l'Agazia di Ambito ed il Gestore, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.25/99 e dalla L.R. n.10/08.

Sono ammessi contenitori in area privata ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti speciali, assimilati ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale fermo restando che in tale ipotesi i mezzi e gli addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi danno a persone o cose recato in area privata: in tal caso potrà essere richiesto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica.

Preventivamente al posizionamento di cassonetti, campane o contenitori nei centri abitati, il Gestore dovrà acquisire preventivo assenso/nulla osta dal punto di vista urbanistico da parte dell'Amministrazione Comunale.

I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Gestore, e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso o dell'Amministrazione Comunale quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio perché deteriorati od obsoleti.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Ove non sia possibile la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale come previsto dalla vigente normativa.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, a carico del responsabile, della sanzione pecuniaria comminata dal Comando di Polizia Municipale.

La localizzazione dei contenitori tiene conto dell'ottimizzazione dell'organizzazione del servizio e della disciplina del Codice della Strada e delle vigenti normative in materia di sicurezza e di ordine pubblico ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Dovranno essere evitate manovre di avvicinamento ai cassonetti che comportino pericolo ai passanti, quali retromarce, inversioni, e comunque manovre che costituiscono infrazioni al codice della strada; sarà comunque cura del conducente eseguire la manovra più sicura, quando deve invertire il senso di marcia e di effettuazione del servizio. Sarà cura del Comune, su segnalazione del Gestore apporre la segnaletica stradale opportuna per evidenziare le manovre da farsi. Nei casi di vie secondarie, comunali o vicinali, a fondo chiuso, di ridotta carreggiata, dove l'accesso e le manovre comportino i pericoli sopra esposti, i cassonetti non possono essere posizionati nelle vie medesime, ma sulla via principale in prossimità della traversa. Nel caso di servizio supplementare richiesto da attività produttive, regolato da apposite convenzioni, che comporti l'ingresso in aree private si stabilisce che le manovre di avvicinamento ai contenitori non dovranno risultare difficoltose e pericolose e non saranno consentite operazioni manuali di traslazione dei cassonetti.

Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa mt. 5 in orizzontale rispetto a:

- porte e/o finestre ubicate al piano terra, al primo piano o in seminterrato;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali i bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie ed ambulatori medici.

Per quanto riguarda i cancelli di ingressi pedonali (pubblici e privati), va rispettata una distanza di mt. 3. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche, in base alle disposizioni dei rispettivi enti gestori.

È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del Gestore, la cui assistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

La collocazione dei contenitori viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale in quanto proprietaria del suolo pubblico sui cui essi vanno insediati. Il posizionamento deve essere in ogni caso verificato dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda la natura pubblica del suolo nonché l'assenso/nulla osta dal punto di vista urbanistico da parte dell'Amministrazione Comunale, e dalla Polizia Municipale per gli aspetti di sicurezza e di viabilità stradale, congiuntamente col Gestore per le fasi di raccolta e svuotamento.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di conferire al Gestore l'autonomia decisionale nella collocazione dei contenitori attraverso apposita determinazione, in cui verranno riportate le modalità di azione del Gestore stesso.

Sono ammesse deroghe solo laddove l'impossibilità o l'inopportunità di posizionare i contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento siano comprovate congiuntamente da Gestore e dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Norme generali di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e speciali assimilati si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dal Gestore incaricato del pubblico servizio.

Il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Gestore o dallo stesso approvati.

I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti la cui pezzatura e quantità dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

Previa espressa autorizzazione del Gestore, negli orari dallo stesso indicati, potranno essere esposte in fascine legate le ramaglie da raccogliersi in modo differenziato.

Lattine e contenitori di plastica, o altri imballaggi a basso volume specifico, dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio

È vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate o incendiarie.

I rifiuti putrescibili, dovranno essere immessi avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

È vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Gestore del pubblico servizio.

È vietata l'utilizzazione dei cassonetti e dei cestini quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura; in tal caso i rifiuti devono essere conferiti nel contenitore idoneo più vicino, sempre che esso abbia capacità di riceverli.

È tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
È altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Art. 14 bis - Norme specifiche per il conferimento di rifiuti in diverse tipologie di contenitori

Norme generali comuni a tutti i sistemi di raccolta.

- a) Non possono essere conferiti assieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati le seguenti tipologie: i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti voluminosi (che eccedano i seguenti parametri: dimensioni di 30x30x50 cm, volume di 45 litri, peso di 30 kg), i rifiuti pericolosi, gli altri rifiuti speciali non assimilabili, sostanze liquide, materiali accesi, materiali metallici che possono recare danno ai mezzi durante la raccolta ed il trasporto.
- b) I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante e dalla pulizia di giardini, cortili, etc, compresi quelli che siano assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente Regolamento, nelle sole zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata, potranno essere conferiti già ridotti a pezzi, affastellati e legati, e, quindi, deposti nel contenitore (ove esso esiste) ovvero esposti il giorno stabilito per la raccolta.
- c) I rifiuti provenienti da lavori di ordinaria manutenzione domestica, come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, ecc. non potranno essere introdotti nei contenitori per i rifiuti domestici, ma dovranno essere allontanati e trasferiti, a cura del produttore del rifiuto o dell'Impresa che ha eseguito i lavori, separatamente dai rifiuti urbani secondo le modalità indicate all'art. 46 del presente Regolamento.
- d) E' vietato abbandonare sui marciapiedi o su suolo pubblico in genere, cartacce o altri contenitori senza far uso degli appositi cestini. Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento di rifiuti interni e di quelli ingombranti. Qualora un cestino fosse inutilizzabile è fatto obbligo di usare quello successivo.
- e) In specifiche vie e piazze in cui sia organizzato un servizio di raccolta differenziata dei cartoni da imballo, i cartoni stessi dovranno essere accatastati di fronte al luogo di produzione ed esposti direttamente sul marciapiede negli orari e nei giorni indicati dall'Ente Gestore. Qualora, per fatti eccezionali, il servizio normale non potesse essere svolto i cartoni dovranno essere ritirati, conservati nel luogo di produzione ed esposti il giorno successivo stabilito per la raccolta.
- f) E' vietata per i privati la cernita e il recupero dei rifiuti esposti dall'utenza.
- g) E' organizzato un servizio di raccolta differenziata dei contenitori in vetro prodotti da bar e ristoranti.

Nelle zone in cui la raccolta è effettuata con sacchi a perdere:

- a) I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti sul suolo pubblico nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, ovvero dopo il passaggio del servizio e non prima dell'orario stabilito per il servizio di raccolta, stabilito dal Gestore in accordo con l'Agenzia d' Ambito ed opportunamente divulgato.
- b) I sacchi chiusi devono essere ubicati vicino o davanti alla porta dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti. E' fatto divieto di esporli davanti alle proprietà altrui.
- c) I sacchi vanno riempiti di rifiuti costipati e ben pressati, ma non tanto da impedire una loro efficace legatura o da provocare la loro lacerazione.
- d) I rifiuti voluminosi, quali imballaggi in genere, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sprecare spazio nella utilizzazione del sacchetto (se è possibile imballandoli o legandoli). In caso diverso, è ammesso il conferimento di materiali voluminosi senza l'impiego dei sacchi a condizione che tali imballaggi non contengano rifiuti di qualsiasi genere.
- e) I vetri rotti, con spigoli taglienti, come gli specchi, le bottiglie spezzate ed ogni altro oggetto tagliente dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili

infortuni del personale addetto alla raccolta, di cui saranno ritenuti responsabili i produttori del rifiuto.

- f) Nel caso che per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere conservati nelle abitazioni ed esposti il giorno previsto per il successivo passaggio di raccolta. In tal caso, l'Ente Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti di tempo possibili. Qualora negli orari previsti il sacco non fosse stato raccolto dal servizio, per qualche fatto accidentale, esso dovrà essere ritirato ed esposto il giorno previsto per il successivo passaggio normale di raccolta.
- g) Agli utenti verranno consegnati i sacchi necessari al fabbisogno di un anno ed in numero proporzionale alla composizione del nucleo familiare o alla attività e/o servizio svolto.
- h) Non si consegnano sacchi nelle zone in cui il servizio è organizzato mediante contenitori o cassonetti.

Nelle zone dove la raccolta è effettuata con cassonetti stradali:

- a) Allo scopo di limitare l'imbrattamento dei cassonetti, così agevolandone la disinfezione ed il lavaggio, i rifiuti da depositare dovranno essere contenuti in sportine o involucri di plastica ben chiusi.
- b) E' vietato introdurre nei cassonetti oggetti eccedenti i seguenti parametri: dimensioni di 30x30x50 cm, volume di 45 lt, peso di 30 kg.
- c) Le scatole di cartone (nelle zone in cui non sia istituito per le stesse un servizio di raccolta differenziata), le gabbie di frutta e gli imballaggi in plastica dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sottrarre volume disponibile agli altri utenti.
- d) E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in sacchetti, sopra e attorno ai cassonetti.
- e) Non si devono introdurre assolutamente materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.). In caso di incendio, dovranno essere avvisati immediatamente i VV.FF. e l'Ente Gestore.
- f) Dopo il deposito dei rifiuti domestici, gli sportelli dei cassonetti dovranno essere sempre chiusi. E' vietato ai privati estrarre dai cassonetti e dai cassoni "a cielo aperto" qualsiasi materiale depositato, anche a scopo di cernita e recupero.
- g) I cassonetti possono essere spostati solo dai responsabili del servizio.
- h) E' fatto divieto di introdurre nei cassoni metallici "a cielo aperto" di qualsiasi cubatura, i rifiuti organici putrescibili e/o gli scarti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o da lavori edili (demolizioni, costruzioni, scavi) o da attività agricole che non siano assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
- i) E' proibito immettere rifiuti pericolosi e rifiuti speciali.

Nelle zone ove la raccolta è fatta mediante bidoni:

- a) I contenitori, costituiti da bidoni di plastica, verranno consegnati gratuitamente agli utenti a titolo di prestito d'uso, in numero proporzionale alle utenze da servire.
- b) I rifiuti dovranno essere conferiti nel bidone, preferibilmente in sportine di plastica oppure in involucri di carta ben chiusi.
- c) Gli utenti dovranno avere la massima cura dei bidoni dati loro in dotazione e provvedere a mantenerli accuratamente puliti.
- d) I contenitori dovranno essere esposti al piano stradale in posizione funzionale al servizio. Qualora gli utenti siano autorizzati a tenere depositato il bidone all'interno della propria abitazione sono tenuti ad esporlo il giorno di passaggio del servizio della raccolta.
- e) Non si devono assolutamente introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc..).
- f) E' vietato introdurre nei bidoni oggetti di grosso volume. Le scatole di cartone (nelle zone in cui non sia istituito un apposito servizio di raccolta differenziata), le gabbie da frutta e gli

imballaggi in plastica dovranno essere ridotti in pezzi in modo da non sottrarre volume disponibile agli altri utenti.

g) È vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in sacchetti, sopra od attorno ai bidoni.

Art. 15 - Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati:

- a) di rifiuti pericolosi urbani e speciali;
- b) di rifiuti speciali non pericolosi non assimilati;
- c) di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti o quelli derivanti da sfalci e potature) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;
- d) di rifiuti di imballaggi terziari;
- e) di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;
- f) rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..).

E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono essere richiusi dopo l'uso. E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

Art. 16 - Conferimento rifiuti ingombranti e rifiuti urbani da potatura, sfalcio, giardini e simili

I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati secondo le modalità indicate dal Gestore, nell'ubicazione e secondo gli orari e nei giorni prescritti per il ritiro; nel caso in cui l'esposizione avvenga in area pubblica, l'utente è comunque tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli. In particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico.

Gli utenti potranno conferire rifiuti ingombranti anche presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui al successivo art. 27 del presente Regolamento.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani possono essere conferiti nei seguenti termini:

- a) mediante immissione negli appositi contenitori per la raccolta differenziata eventualmente posta in opera nelle Stazioni ecologiche attrezzate/*centri di raccolta* di cui al successivo art. 27 del presente Regolamento;
- b) nel caso in cui non sia istituita apposita raccolta differenziata sul territorio, mediante immissione nei cassonetti, solo ed esclusivamente qualora si tratti di quantitativi limitati e i residui di potatura risultino di pezzatura adeguata;

Art. 17 - Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni e di altri rifiuti cimiteriali.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e degli altri rifiuti cimiteriali, esclusi quelli vegetali, sono disciplinati dal D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003, artt. 12 e 13 in ottemperanza anche a quanto previsto nel regolamento di Polizia Mortuaria e vanno pertanto gestiti come segue:

- 1) i rifiuti di cui all'art. 2, punto 1, lett. e) (resti lignei e metallici di feretro, oggetti, avanzi di indumenti) e lett. f), numero 2) del D.P.R. citato, sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali smaltiti.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti da esumazioni ed estumulazioni".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'Art. 208 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

I suddetti rifiuti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani mediante immissione in appositi imballaggi a perdere flessibili e distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti prodotti all'interno dell'area cimiteriale e quindi avviati a smaltimento tramite l'ordinario servizio di raccolta in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità previste dal sopracitato D.P.R.n.254/2003.

- 2) I rifiuti di cui all'art. 2, lett. f), numero 1) del D.P.R. citato, sono raccolti separatamente e avviati a recupero o smaltimento in impianti autorizzati.

E' vietato il conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani domestici e speciali assimilati.

Art. 18 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art.178 del D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modificazioni.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

Art. 19 - Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

I dati riguardanti i quantitativi di rifiuti urbani e speciali assimilati raccolti, smaltiti o avviati a recupero saranno conservati a cura del Gestore e messi a disposizione dell'Agenzia di Ambito sulla base di quanto previsto nel contratto di servizio.

Art. 20 - Smaltimento finale

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Gestore presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui al combinato disposto degli artt.178 e 179 del D.lgs n.152/06 e s.m.i., e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute negli atti autorizzativi e nei regolamenti adottati dai Gestori degli impianti.

TITOLO IV - INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' NECESSARIE PER ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALLO SMALTIMENTO FINALE

Art. 21 - Competenze del Gestore

Le tipologie e modalità delle raccolte differenziate nei diversi sub-ambiti sono specificate nella Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.25/99, dalla L.R. n.10/08 e del Disciplinare Tecnico che ne forma parte integrante.

Il Gestore, in accordo con l'Agenzia, definisce idonee forme organizzative dei servizi di conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente in osservanza dell'art. 178 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.

Il Gestore, in accordo con l'Agenzia, definisce la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai fini del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui alla normativa vigente.

E' fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 07/11/1995 nello svolgimento di qualsiasi attività inerente la raccolta differenziata.

Art. 22 - Finalità della raccolta differenziata

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a) diminuire progressivamente la quantità di rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare agli impianti di smaltimento finale migliorandone i processi tecnologici ed assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Ai sensi del primo comma dell'art. 222 del D.lgs n. 152/06 la pubblica amministrazione deve inoltre organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
- b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

Ferme restando tali finalità e parallelamente ad esse, il Comune e il Gestore adottano e/o promuovono ogni iniziativa di formazione e informazione verso la collettività e le filiere di settore della produzione e commercializzazione di beni di consumo, tese a sviluppare l'educazione e la cultura ad una minore produzione di qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 23 - Indirizzi generali

L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto, anche in relazione ai criteri di economicità:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e relative variazioni;
- b) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- c) del sistema di conferimento e raccolta;
- d) dei sistemi di recupero e smaltimento finale;
- e) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- f) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- g) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere;

L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

- a) un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca anche attraverso la eventuale distribuzione di compostiere domestiche;
- b) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
- c) l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del primo comma dell'art. 222 del D.lgs n.152/06 e s.m.i ;
- d) l'integrazione della raccolta differenziata di frazioni di rifiuti solidi urbani con la raccolta differenziata delle uguali tipologie di rifiuti speciali presenti nel territorio;
- e) una corretta correlazione tra lo sviluppo delle forme separate di conferimento e raccolta e la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni, e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio;
- f) la definizione, nella pianificazione del sistema della raccolta differenziata, di obiettivi di economicità, valutati anche sulla base dei costi promozionali e di tutti i vantaggi diretti e indiretti.

Art. 24 - Raccolte differenziate sperimentali

In ragione del raggiungimento delle finalità di cui all'art. 22 le iniziative di raccolta differenziata possono essere istituite anche in forma sperimentale indi, se del caso, istituendole definitivamente. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti, rapporti con Ditte private o con il contributo delle Associazioni come previsto dagli artt. 33 e 33 bis e seguenti del presente regolamento.

Il Comune, di intesa con l'Agenzia, stabilisce anche se il conferimento al servizio di raccolta differenziata debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 24 bis - Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all' ordinario servizio di raccolta

In relazione sia al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 22, sia per garantire l'efficienza del recupero energetico e/o la tutela igienico-sanitaria del ciclo di smaltimento dei rifiuti, il Sindaco, qualora ciò sia previsto da Delibera espressamente adottata dal Consiglio Comunale, con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento

all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con gli impianti di smaltimento finale, indicando particolari forme di conferimento per gli stessi.

Art. 25 - Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

Gli Enti, le imprese o le Associazioni di cui al successivo art. 33 e 33 bis che per conto del Comune o del Gestore del servizio gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenute:

- a) alla manutenzione e pulizia dei contenitori e delle relative piazzole di appoggio;
- b) ad inoltrare all'Agenzia ed al Gestore un rendiconto quadrimestrale documentato dell'attività svolta in termini di qualità e quantità dei materiali raccolti ed effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente;
- c) certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzabili.

Art. 26 - Modalità di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi, come identificati all'art. 4 del presente Regolamento, sono oggetto di separato conferimento. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità del servizio da stabilirsi in sede di Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.25/99, dalla L.R. n.10/08 e dal Disciplinare Tecnico, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nel territorio dell'A.T.O. 6 con le seguenti modalità:

- a) le pile esaurite devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse negli appositi eventuali specifici contenitori posizionati in diversi punti del territorio restando a carico del Gestore la periodica raccolta e lo smaltimento definitivo, oppure consegnate direttamente presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs n.152/06, ovvero al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza;
- b) i farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi negli appositi contenitori installati presso le farmacie comunali e private oppure consegnati direttamente presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs n.152/06, presso gli ambulatori dell'ASL ovvero al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza; ;
- c) le batterie e gli accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs n.152/06, ovvero al mezzo mobile posto dal Gestore a disposizione della cittadinanza;
- d) i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs n.152/06, ovvero al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza;
- e) le apparecchiature fuori uso contenenti CFC, sono ritirate a domicilio tramite servizio di raccolta ingombranti su chiamata oppure possono essere conferite presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs n.152/06;
- f) le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso particolarmente voluminose (quali ad esempio televisori), sono ritirate a domicilio tramite servizio di raccolta ingombranti su chiamata oppure possono essere conferite presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs n.152/06;
- g) gli oli e grassi diversi da quelli commestibili, devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs n.152/06, ovvero al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza;

- h) i prodotti tossici e/o infiammabili e relativi contenitori ed i rifiuti chimici domestici etichettati e non con simbolo "T", "F", "X", "Xn" e "C", devono essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate/centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs n.152/06, ovvero al mezzo mobile posto a disposizione della cittadinanza;

E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 27 - Stazioni ecologiche

Ai sensi delle "*Linee Guida per l'organizzazione dei servizi e l'incentivazione economico-tarifflaria*" pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 179 del 15.12.1995 in applicazione agli artt. 14 e 16 della Legge Regionale 12 luglio 1994, n. 27, si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata indicate dal Comune o dal Gestore.

Si individuano tre tipi di stazione ecologica: la stazione base, la stazione attrezzata e la piattaforma ecologica:

A. Stazione base

Vi sono concentrate le diverse campane o cassonetti specifici per la raccolta differenziata, non custodita ed al servizio delle utenze domestiche e di quelle non domestiche soggette a tariffa per rifiuti di piccole dimensioni. La stazione base può consentire, in tutto o in parte, la raccolta dei seguenti materiali non ingombranti:

- carta;
- vetro;
- alluminio e banda stagnata;
- plastica;
- pile;
- indumenti.

In termini generali alla "stazione base" conferiscono i rifiuti differenziati i privati cittadini; le attività produttive e commerciali devono dotarsi di contenitori appositi, anch'essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal Gestore o da preposti convenzionati. In alternativa queste utenze utilizzano, a seconda dei casi, le "stazioni attrezzate" e la "piattaforma ecologica".

In relazione ad esigenze di carattere gestionale e/o distributivo possono essere altresì allestite sottostazioni base che non contemplino la raccolta di uno o più dei materiali sopraccitati.

La stazione base deve essere munita di appositi cartelli segnaletici o di tabelle che illustrano agli utenti le corrette operazioni da svolgere.

I contenitori della stazione base sono gli usuali contenitori della raccolta stradale (campane, cassonetti ecc.); allo scopo si possono utilizzare gli esistenti contenitori variamente dislocati nel territorio; in caso di allestimento ex novo della stazione base si possono utilizzare contenitori accoppiati o comunque di forme diverse purché rispondenti allo scopo

La stazione base dovrà essere pavimentata per poterne assicurare la facile pulizia.

E' opportuno per motivi di arredo urbano che, ove sia possibile, la stazione base schermata mediante schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui è collocata

B. Stazione attrezzata/centro di raccolta:

La "stazione attrezzata" è un centro custodito e attrezzato a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività produttive e dove possono essere effettuate alcune operazioni di trattamento.

Essa è identificabile con i centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. La stazione attrezzata è idonea a ricevere i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
- materiale secco da raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, alluminio e banda stagnata) ;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, ecc.);
- rifiuti speciali assimilabili (materiale ferroso, imballaggi, legname);
- batterie auto e olii;
- olii vegetali;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Negli orari di apertura il personale indirizza gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, provvedendo inoltre alle normali operazioni di pulizia della stazione.

La stazione è dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti trovano tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, possono ottenere i documenti per il pagamento delle tariffe di pertinenza. Le modalità di accesso alla stazione ecologia attrezzata sono determinate a cura del Gestore.

C. Piattaforma ecologica:

La piattaforma ecologica costituisce un vero e proprio terminale a cui far confluire in forma di stoccaggio temporaneo i materiali provenienti dalla raccolta differenziata organizzata sul territorio o derivanti da attività di selezione post-raccolta; di seguito gli stessi sono avviati a trattamento presso centri specializzati o inoltrati ai consorzi di recupero appositamente istituiti. La piattaforma ecologica deve consentire la selezione e lo stoccaggio di materiali in attesa del loro invio ai centri di recupero e riciclaggio, ovvero allo smaltimento controllato. Deve quindi essere organizzata nelle seguenti sezioni:

- ricevimento e controllo dei materiali in ingresso comprendente una pesa ed un piccolo laboratorio che consenta verifiche rapide;
- stoccaggio dei materiali in arrivo comprendente piazzali per la sosta dei container, capannoni per la custodia in sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- selezione dei materiali organizzata con eventuali attrezzature automatiche ovvero manuali e dotata di mezzi d'opera (benne a ragno, pale cariatrici, ecc.);
- triturazione e compattazione dei materiali ingombranti (mobili, elettrodomestici, , ecc.);
- pressatura dei materiali secchi da recuperare (carta e plastica);
- selezione e pressatura dei materiali ferrosi e non ferrosi (alluminio);
- stoccaggio dei materiali trattati pronti per l'inoltro allo smaltimento controllato ovvero ai centri di riutilizzo.

Il Gestore informa gli utenti sull'articolazione degli orari di apertura delle "stazioni attrezzate/centri di raccolta" tramite appositi comunicati o campagne di informazione.

Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su appositi cartelli posizionati all'ingresso di ogni stazione. Quando le stazioni attrezzate o le piattaforme ecologiche sono chiuse e/o non presidiate è vietato:

- a) l'accesso all'interno delle stesse;
- b) il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni ecologiche di tutti le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.

D. Stazione di trasferimento:

Le stazioni di trasferimento, previste nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 128, comma 3 della Legge Regionale 3/99, sono intese come punti di conferimento intermedio, eventuale selezione o trattamento di tutte le frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e assimilati, con lo scopo principale di garantire la qualità ottimale di ogni singola frazione in funzione del destino previsto (recupero, termovalorizzazione, compostaggio), sia in termini di composizione merceologica che in termini di quantità.

Per stazione di trasferimento si intende quindi una struttura sorvegliata che consente lo stoccaggio provvisorio della frazione di rifiuti urbani raccolti in forma indifferenziata e/o differenziata, prima del loro avvio agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento.

L'istituzione di nuove stazioni ecologiche di secondo, terzo livello e di trasferimento sono concordati con l'Agenzia.

Art. 28 - Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata

Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:

- a) esponendo i materiali stessi ai limiti delle proprietà o nei punti indicati, secondo le modalità prescritte dal Gestore, nelle zone in cui il servizio venga così organizzato;
- b) conferendo negli appositi contenitori stradali posizionati dal Gestore o dalle Imprese od Associazioni che per conto dello stesso gestiscono servizi di raccolta differenziata.

Il conferimento in stazioni ecologiche deve avvenire nel rispetto delle modalità richiamate nelle tabelle apposte nelle stazioni stesse, in particolare:

- a) per le stazioni ecologiche di base si fa:
 - obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini e di attività produttive qualora assimilati;
 - divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
 - divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, e banda stagnata, pile);
 - divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti.
- b) fermo restando quanto stabilito dal regolamento di esercizio predisposto dal Gestore, per le stazioni ecologiche attrezzate si fa:
 - divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
 - divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
 - divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
 - obbligo di rispettare le specifiche disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode;
 - divieto di introdurre nei contenitori o di depositare nelle specifiche aree di stoccaggio materiali difformi da quelli espressamente indicati

Possono essere conferiti alle stazioni attrezzate ed alle piattaforme ecologiche, se appositamente realizzate ed autorizzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei corrispettivi oneri di cui al successivo articolo 29, i seguenti rifiuti speciali di origine produttiva:

- imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli, ecc.);

- elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso;
- contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura.
- rifiuti ingombranti (strutture e arredi)
- pneumatici, batterie auto, oli esausti.

Art. 29 - Organizzazione della raccolta differenziata

Le raccolte differenziate sono attivate dal Gestore in accordo con l’Agenzia per relazione all’ottenimento degli obiettivi previsti dalla normativa.

Le raccolte operative previste sono disciplinate dall’Agenzia nel disciplinare tecnico allegato al contratto di servizio stipulato col Gestore.

Il rapporto contenitore/utente e le caratteristiche volumetriche degli stessi vengono definiti dall’Agenzia o dal Gestore, tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, previa approvazione dell’Agenzia, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi; il Gestore provvede in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l’utenza in merito alle modifiche intervenute.

La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori è commisurata alle esigenze del servizio.

Le stazioni ecologiche saranno aperte al pubblico in orari opportunamente pubblicizzati.

Gli eventuali servizi di raccolta itinerante avranno frequenza stabilita dall’Agenzia in accordo col Gestore ed opportunamente divulgata all’utenza.

I servizi di raccolta presso il produttore, se istituiti, sono gratuiti per i privati cittadini e a pagamento, con tariffe definite dal Gestore, per i rifiuti speciali non assimilati.

Il conferimento eventuale dei rifiuti speciali differenziati alle stazioni ecologiche attrezzate deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base di tariffe definite dal Gestore; nella determinazione delle tariffe dovrà tenersi conto dei ricavi eventualmente ottenibili dalla cessione dei materiali avviati a recupero.

Il personale addetto ai servizi di raccolta domiciliare e di custodia delle stazioni attrezzate opera nel rispetto delle normative vigenti e in particolare deve essere dotato di tesserino di riconoscimento.

Art. 30 - Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati

1. E’ obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l’obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di metri 300 dall’abitazione, ovvero qualora sia stato organizzato un servizio porta a porta. In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate (quali bottiglie e contenitori di vetro a perdere, materiale cartaceo costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, documenti d’archivio, lattine, contenitori metallici e di plastica, scarti organici di cucina o del giardino ed ogni altra tipologia di rifiuto per cui sia stato attivato un servizio di raccolta differenziata) nei cassonetti predisposti per l’ordinario servizio di raccolta RSU.
2. Ai fini della razionalizzazione della raccolta, le bottiglie di plastica devono essere schiacciate, gli imballaggi di cartone devono essere ridotti di volume; dai contenitori metallici, in vetro e dalle lattine devono essere rimossi i residui liquidi e alimentari.
3. In particolare gli oggetti, sia prodotti da utenze civili che commerciali, artigianali e industriali, che per dimensioni e/o tipologia non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso le stazioni ecologiche attrezzate, qualora attivate, oppure si devono utilizzare gli altri servizi predisposti dal Gestore (raccolte domiciliari, cassoni scarrabili).

4. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
5. E' vietato ribaltare e danneggiare i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.
6. E' inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

Art. 31 - Obblighi dei rivenditori al dettaglio di oli minerali

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, punti 3 e 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 "*attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati*" e dell'art. 2, punto 4 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392 "*Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati*", chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:

- a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
- b) ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
- c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il Consorzio Obbligatorio degli Oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposita stazione ecologica attrezzata ovvero al servizio di raccolta itinerante dei rifiuti urbani pericolosi eventualmente organizzato dal gestore.

Coloro che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

Art. 31 bis - Obblighi a carico di rivenditori al dettaglio e di acquirenti in ordine alle batterie per veicoli

I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle nell'apposita stazione ecologica attrezzata ovvero al servizio di raccolta itinerante dei rifiuti urbani pericolosi eventualmente organizzato dal gestore.

Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli, hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste al Gestore, con le modalità indicate dallo stesso.

Art. 32 - Incentivi

Sono previsti i seguenti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati:

- a) sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo, ottenuto dalla raccolta differenziata, una volta che venga adottato il metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di smaltimento di cui all'art.238, comma 6 del Dlgs n.152/06.

- b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- c) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso.

Art. 33 - Attività del volontariato

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali e che operino senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni summenzionate, concordino con il Comune e con il Gestore, al quale è affidata in esclusiva la gestione del servizio di raccolta differenziata, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire le modalità d'intervento.

Le associazioni di cui al presente articolo vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento.

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, l'Agenzia, sentito il Gestore, procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando comunque di determinare situazioni di concorrenza.

Art. 33 bis - Cooperative sociali

In applicazione del punto 1.3 delle "Norme di Attuazione" del "Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti" approvato dalla Provincia di Ferrara con Deliberazione di C.P. n. 100 del 27/10/2004 si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, anche quelli delle cooperative sociali.

Art. 34 - Principi gestionali e requisiti

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata, riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare nel loro espletamento tali attività dovranno:

- non arrecare intralcio alla circolazione ed evitare la dispersione di materiali sul suolo pubblico;
- garantire l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro per tutti i volontari impegnati;
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti.

All'atto della richiesta di autorizzazione le associazioni di volontariato devono dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata, intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso devono essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato devono garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali sia stata concessa l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

Art. 35 - Condizioni operative

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani e assimilati:

Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali.

Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Gestore, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata effettuata da parte di associazioni di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni agli utenti del servizio pubblico.

L'Agenzia o il Gestore hanno facoltà di riconoscere alle associazioni di volontariato che collaborano o che ad esso si sostituiscono nella raccolta differenziata incentivi di carattere economico.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 36 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai rifiuti urbani prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, tenuto conto delle norme di esclusione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento.

Il Gestore è tenuto ad effettuare il servizio di raccolta all'esterno dei perimetri definiti dall'art. 11 secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico facente parte integrante della Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.25/99, dalla L.R. n.10/08, con facoltà, sentita l'Agenzia, di istituire servizi integrativi e di articolare il servizio tenuto conto delle proprie esigenze tecnico-organizzative e dei costi di gestione.

Art. 37 - Obblighi generali dei residenti all'esterno dell'area di raccolta.

I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente organizzando, anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento e di raccolta differenziata.

Art. 38 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani prodotti all'esterno dell'area di raccolta

È comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.

I materiali per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata dovranno essere periodicamente immessi negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali. Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne anche gli utenti ai quali è applicata la tariffa ridotta.

Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani valgono le norme e prescrizioni del precedente art. 26.

I rifiuti da sfalci e potature di orti e giardini derivanti da pertinenze ed aree di civili abitazioni ed attività non agricole generati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, se ed in quanto non utilizzati ai fini agronomici, devono essere avviati a recupero secondo modalità idonee a garantire la salvaguardia igienico-sanitaria dell'ambiente circostante; per quanto possibile essi dovranno essere conferiti secondo, le modalità di cui agli artt. 28 e 29.

I rifiuti derivanti da attività agricole sono invece classificati rifiuti speciali: essi possono essere conferiti alle stazioni ecologiche attrezzate a pagamento, se le stesse sono appositamente a tal fine autorizzate.

TITOLO VI

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 39 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 4, punto 5, del presente Regolamento sono svolti dal Gestore, previa corresponsione dei costi sostenuti, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico facente parte integrante della Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.25/99, dalla L.R. n.10/08.

Art. 40 - Criteri ed aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le aree entro le quali è istituito il servizio e la frequenza di intervento sono definite nel Disciplinare Tecnico predisposto dall'Agenzia in sede di Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 25/99, dalla L.R. n. 10/08.

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono definiti così da comprendere:

- A. Le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- B. Le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- C. I tratti urbani delle strade statali e provinciali;
- D. Le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- E. Le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- F. Aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, nonché parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico;
- G. Aree dei cimiteri limitatamente ai rifiuti cimiteriali assimilati agli urbani ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.

H. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle spiagge marittime e lacuali, delle rive dei corsi d'acqua con esclusione delle morie di pesce.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dall'Agenzia in accordo col Gestore, in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del presente Regolamento.

Il Comune interessato si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, lo spazzamento meccanizzato di vie e piazze.

Art. 41 - Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dal Gestore sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Agenzia, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 42 - Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni il Gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Il posizionamento di tali cestini è definito nel disciplinare tecnico facente parte integrante della Convenzione per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani stipulata tra l'Agenzia di Ambito ed il Gestore, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.25/99, dalla L.R. n.10/08.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore o dall'Agenzia.

Art. 42 bis - Installazione e uso dei contenitori per sigarette e similari

Gli esercizi ed i luoghi di lavoro di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 51 della Legge 16/1/2003 e s.m.i che non siano dotati di locali per fumatori in grado di rispettare le prescrizioni di cui al DPCM 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come modificata dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306 in materia di tutela della salute dei non fumatori", dovranno, a propria cura e spese, posizionare esporre e svuotare all'esterno o nelle immediate adiacenze dell'esercizio o del luogo di lavoro appositi contenitori per i mozziconi delle sigarette, sigari e similari.

Il numero dei contenitori deve essere proporzionato alle porte di ingresso e uscita nonché al numero di utenti e/o frequentatori.

Il posizionamento dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 15 giorni di anticipo al Comando di Polizia Municipale, anche via fax, che potrà, se del caso, stabilire un diverso posizionamento entro 30 giorni.

Tale collocazione non dovrà in alcun modo pregiudicare la sicurezza degli utenti e dei passanti o ostacolare il traffico, e comunque i contenitori dovranno essere mantenuti in condizioni di decoro e svuotati a cura e a spese del titolare dell'attività.

Art. 43 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per loro natura, qualità e dimensioni sono

analoghi ai rifiuti urbani, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Art. 44 - Pulizia di aree recintate di uso pubblico, parchi e giardini

Le aree scoperte di uso pubblico, quali parchi e giardini, devono essere tenute pulite dal Gestore laddove venga stipulata apposita convenzione.

Qualora l'Amministrazione comunale appalti il servizio di manutenzione del verde pubblico, disporrà affinché la ditta aggiudicataria conferisca il rifiuto prodotto (ramaglie, patate, sfalci d'erba) garantendone il recupero secondo le modalità indicate dal Gestore.

Art. 45 - Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti, qualora individuati, nonché l'applicazione della sanzione ai sensi di Legge e di Regolamento; diversamente gli oneri saranno a carico dell'Amministrazione Comunale

Art. 46 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.

Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, con diritto di rivalsa.

In particolare dovranno essere separati i diversi flussi dei rifiuti di cui trattasi, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati le seguenti tipologie:

- a) inerti;
- b) materiali assimilabili ai rifiuti urbani;
- c) materiali recuperabili (carta, cartone, etc.);
- d) rifiuti speciali e/o pericolosi, (barattoli di vernice, solventi etc.).

Tali tipologie di rifiuti devono esser conferiti a spese e cura del produttore presso impianti autorizzati. E' tassativo su tutto il territorio Comunale il divieto di conferire rifiuti prodotti dalle attività di cui sopra nei cassonetti predisposti dal Gestore per i rifiuti urbani.

La ditta che effettua attività edilizia deve dimostrare al termine dei lavori di aver smaltito correttamente i rifiuti prodotti presentando la documentazione prevista dalla normativa vigente (formulario di identificazione del rifiuto) per ogni unità locale di produzione agli uffici comunali preposti.

Art. 47 - Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 48 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni e dovranno provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art. 49 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari) essendo il Gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 50 - Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti a spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 51 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dal Gestore. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

Per la raccolta l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati saltuari e fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 52 - Esercizi stagionali, piscine e ostelli

I titolari di esercizi stagionali, piscine e ostelli devono comunicare la data di inizio dell'attività al con almeno 15 giorni di anticipo al fine di consentire al Gestore del servizio, se necessario,

l'opportunità di potenziare le strutture per il conferimento dei rifiuti urbani in determinati periodi dell'anno.

È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani collocati dal Gestore su area pubblica, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione.

Art. 53 - Pulizia dei terreni

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni, anche non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su tali aree, l'autore dello scarico abusivo è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e/o con coloro che hanno la disponibilità del terreno, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

Art. 54 - Obblighi del Comune e dei frontisti delle strade in caso di nevicata

In caso di nevicata il Comune o per suo conto il Gestore provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante la rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse.

Provvederà inoltre allo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve e ghiaccio.

Gli abitanti di ogni edificio che fronteggia la pubblica via devono liberare dalla neve i marciapiedi per l'intera larghezza e per tutto il fronte degli stabili occupati.

Art. 55 - Aree di sosta per nomadi

Nelle aree specificamente assegnate alla sosta ed al transito dei nomadi viene istituito un apposito servizio di smaltimento.

I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento o quelle specificamente emanate per regolare questo servizio di smaltimento.

Art. 56 - Divieto di abbandono di rifiuti.

Sono vietati gli abbandoni e/o i depositi incontrollati di rifiuti, secondo quanto disposto dall'art.192 del D.lgs n.152/06.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, indicando il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora gli organi preposti al controllo accertino la necessità di intervenire immediatamente, il Comune disporrà le operazioni a tal fine necessarie, e gli oneri conseguenti agli interventi eseguiti saranno addebitati ai responsabili, se individuati, o al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento, ai quali tali fatti siano imputabili a titolo di dolo o colpa, diversamente saranno addebitati all'Amministrazione comunale.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 57 - Regime sanzionatorio e controlli

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano oggetto di specifica previsione, e quando non costituiscano reato ovvero siano sanzionate da leggi od atti aventi valore di legge e regolamenti, saranno soggette a sanzioni amministrative negli importi determinati dalle singole amministrazioni comunali in accordo con l'Agenzia di ambito. L'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è disciplinata dalla normativa generale in materia (Legge n.689/81).

Salvo quanto ulteriormente disposto dalla Legge sono preposti al controllo sull'osservanza del presente Regolamento gli agenti del corpo di Polizia Municipale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.R.P.A. e dell'Azienda U.S.L., il personale tecnico del Gestore del servizio opportunamente autorizzato.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 58 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme del D.lgs. n.152/06 e s.m.i., e quei Regolamenti Comunali che contengono disposizioni suscettibili di applicazione alle fattispecie disciplinate dal presente Regolamento, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 59 - Abrogazione di precedenti Regolamenti

I singoli regolamenti comunali relativi alla gestione dei rifiuti precedentemente vigenti nel territorio di competenza dell'Agenzia di ambito cesseranno la loro vigenza con la entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 60 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

Art. 61 – Ordinanza

In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od un'omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, l'autorità competente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.